



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI**

**della Circoscrizione del Tribunale di Rimini**

**«L'IMPRESA E IL CODICE DELLE CRISI RIFORMATO: I NUOVI  
OBBLIGHI E GLI STRUMENTI PER LA CONTINUITA' AZIENDALE»**

**Rimini- 10 ottobre 2022**

***Accesso dell'impresa alla Composizione Negoziata:  
condizioni, opportunità, rischi e misure premiali, possibili  
esiti. Il Concordato semplificato***

**Prof. Avv. Sido Bonfatti**

# LA «COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA» (d. l. n. 118/2021; artt. 12 ss. CCII)

## *RATIO DELLA DISCIPLINA*

- Privilegiare l'iniziativa privata favorendo la negoziazione «professionale» rispetto all'intervento dell'Autorità Giudiziaria
- Presa d'atto della inadeguatezza delle prassi in materia di indicazione di *Advisor* di «gradimento» dei creditori
- Presa d'atto della inefficienza dei «tavoli» di negoziazione delle crisi d'impresa
- Tentativo di conseguire un equilibrio accettabile tra la introduzione di agevolazioni ed incentivi per il ricorso all'Istituto, prevenzione dei possibili abusi e mantenimento dell'efficienza dell'attività aziendale



# LA «COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA» (d. l. n. 118/2021; artt. 12 ss. CCII)

## NATURA GIURIDICA DELL'ISTITUTO

Esclusione della appartenenza alla categoria delle «PROCEDURE CONCORDATARIE»

- nessuno «spossessamento»
- legittimità della costituzione di garanzie «preferenziali»
- legittimità della effettuazione di pagamenti «preferenziali» (**nonostante l'eventuale intervento di «misure protettive»**: cfr. art. 6, co. 1, ult. parte)



# LA «COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA» (d. l. n. 118/2021; artt. 12 ss. CCII)

- «effetti speciali» contenuti: **a) esenzione da revocatoria:** è propria anche del «Piano Attestato»
- b) prededuzione:** - è condizionata all'autorizzazione del Tribunale  
- è circoscritta ai «**finanziamenti**»



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

- I. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI:** - art. 1; art. 6, co. 4; art. 11, co. 3, lett. c), d. l. n. 118/2021; art. 12; art. 18, co. 4; art. 23, co. 2, lett. d) CCII -
- Impresa commerciale medio/grande;
  - Impresa commerciale «sotto soglia»
  - Impresa agricola medio/grande
  - Impresa agricola «sotto soglia»



## «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

- «Grande impresa» (legge Prodi)
- «Impresa di rilevanti dimensioni» (legge Parmalat)
- Impresa operante nei servizi pubblici essenziali (legge Alitalia)
- Banche
- SIM / SICAV / SGR / ecc.
- Assicurazioni



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

## COMPOSIZIONE NEGOZIATA DEL «GRUPPO DI IMPRESE» (art. 13 d. l. n. 118/2021; art. 25 CCII)

- 1) Definizione di «Gruppo» (art. 13 d. l. n. 118/2021; art. 2, co. 1, lett. h), CCII)
- 2) Istanza (e nomina dell'esperto) «collettiva»
- 3) Integrazione della Relazione inserita nella piattaforma telematica (art. 25, co. 3, CCII)
- 4) La impresa beneficiaria delle «misure protettive»
- 5) Le trattative congiunte (art. 25, co. 5 e co. 7, CCII)
- 6) La esenzione dalla postergazione per i finanziamenti verso società controllate oppure sottoposte a comune controllo (art. 25, co. 8, CCII)
- 7) Esiti separati della «Composizione negoziata» (art. 25, co. 9, CCII)



## «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA – PRESUPPOSTI OGGETTIVI

**PRESUPPOSTI OGGETTIVI:** - art. 12; art. 18, co. 4; art. 21, co. 1 CCII -

- La condizione di «squilibrio patrimoniale»
- La condizione di «squilibrio economico-finanziario»
- Il «*pericolo di crisi*»
- Il «*pericolo di insolvenza*»
- Irrilevanza della situazione di **insolvenza in atto** (art. 18, co. 4)
- Irrilevanza della **insolvenza sopravvenuta** (art. 21, co. 1)
- Il presupposto della ragionevolezza del «risanamento» dell'impresa (art. 12, co. 1; art. 21, co. 1)



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA – PRESUPPOSTI OGGETTIVI

## RISANAMENTO «DIRETTO» E RISANAMENTO «INDIRETTO»

- La cessione della azienda come strumento di «risanamento» dell'impresa: art. 12, co. 2
- La autorizzazione giudiziale al trasferimento dell'azienda: art. 22, co. 1, lett. d)
- Esclusione della responsabilità del cessionario per le passività anteriori alla cessione (tranne che per i debiti di lavoro)



# LA PERCORRIBILITA' DEL RISANAMENTO DELL'IMPRESA ANCHE IN CASO DI STATO DI INSOLVENZA SE REVERSIBILE

**Articolo 9 d. l. n. 118/2021, come convertito dalla legge n. 147/2021, e successivamente riprodotto nell'art. 21 CCII.**

«1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. **Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente, ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore**



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## GLI EFFETTI DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA SULLA GESTIONE DELL'IMPRESA

- atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione
- ordinaria amministrazione (art. 21, co. 1);
- Straordinaria amministrazione e **coinvolgimento dell'esperto** (art. 21, co. 2 – 5);
- Effetti del «**dissenso pubblicizzato**» (nel Registro delle Imprese);
- - segnalazione per eventuale revoca delle «misure protettive» (art. 21, co. 5);
- - esclusione del beneficio da «esenzione» dalla revocatoria (art. 24, co. 3).



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## EFFETTI SUI RAPPORTI BANCARI (in corso e successivi)

### 1. La natura giuridica non «concorsuale» della procedura

- compensazione
- cessioni di credito non notificate
- *pactum de compensando*
- pegni mancanti dei requisiti di opponibilità (data certa; specificazione del credito e della cosa data in pegno)

### 2. Divieto di «revoca» degli «affidamenti»: v. *infra*

### 3. Divieto di risoluzione per inadempimento giustificato da «misure protettive»: v. *infra*

### 4. Possibile rinegoziazione dei contributi «economici»: v. *infra*



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## EFFETTI SUI RAPPORTI BANCARI (in corso e successivi)

5. La «**esenzione**» da revocatoria (art. 24, co. 2)
  - portata: art. 166, co. 2, CCII (art. 24, co. 2)
  - esempi: - pagamenti di debiti scaduti (**anche pregressi**)
    - **garanzie** contestuali (anche «preferenziali»)
  - la disciplina degli atti di straordinaria amministrazione (art. 24, co. 3)
  - la precostituzione della prova della condivisione dell'esperto: è possibile?
6. La «**esimente**» penale (art. 24, co. 5)
  - bancarotta semplice
  - bancarotta preferenziale
7. **Finanziamenti prededucibili** (art. 22)
  - la nozione di «finanziamento»
  - **la «conservazione» della prededuzione: art. 24**



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## EFFETTI SUI RAPPORTI BANCARI (in corso e successivi)

### LE MISURE IMPEDITIVE

#### A) **divieto di «revoca degli affidamenti» (art. 15, co. 5)**

##### **La interpretazione del termine «affidamento»**

- contratti di finanziamento non ancora compiutamente eseguiti anche da parte del solo Cliente
- profili problematici della individuazione dei contratti (di finanziamento) «pendenti»: art. 97 CCII
- la definizione dei contratti di finanziamento nel decreto «Cura Italia» – d. l. n. 118/2020 – (art. 56)
- **Gli effetti del divieto di «revoca»**
  - divieto di immediata esigibilità del saldo – debitore
  - Operatività delle eventuali cause di risoluzione / recesso / decadenza dal beneficio del termine, diverse dall'accesso alla Composizione negoziata
  - **utilizzo delle porzioni di «accordato» residuo o ritornato disponibile (cfr. art. 61, co. 4, e art. 62, co. 3).**



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## EFFETTI SUI RAPPORTI BANCARI (in corso e successivi)

### LE MISURE IMPEDITIVE

- B) il divieto di risolvere i contratti, nell'ipotesi di mancato pagamento per l'intervento di «misure protettive» (art. 18, co. 5)
- portata del divieto: obbligo di proseguire nel sostegno finanziario dell'impresa?
- C) rinegoziazione dei contratti pendenti (art. 10 d. l. n. 118/2021)
- finanziamenti in valuta
  - tassi di interesse / commissione messa a disposizione fido
  - interventi sulle garanzie (obbligo di **restrizione**)
  - aumento dello «accordato»?
  - aumento della percentuale finanziabile?



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## EFFETTI SUI RAPPORTI BANCARI (in corso e successivi)

### LE MISURE PROTETTIVE

- a) immediatezza (art. 18, co. 1);
- b) «ratifica» giudiziale (art. 19);
- c) «unidirezionalità» in favore della **difesa** dell'imprenditore (e **non** della tutela della «*par condicio*»): legittimità della costituzione di garanzie «concordate» e dei «pagamenti» (art. 18, co. 1);
- d) contenuto «tipico» nella prima fase (art. 18, co. 1);
- e) Contenuto «atipico» nella seconda fase (art. 19, co. 4);
- f) «personalizzazione» nei confronti di «determinati creditori» o di «categorie di creditori» (art. 19, co. 4);
- g) il possibile «consolido» del «rischio» in essere (decreto dirigenziale 28/9/2021, Allegato 1)
- h) problematiche **di natura processuale** (tutti i creditori?)



# **Analisi differenziata con gli altri strumenti**

**(Piano Attestato, Convenzione di Moratoria, Accordi di Ristrutturazione, Pre-Accordi, Concordato preventivo)**



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## ANALISI DIFFERENZIATA RISPETTO AGLI ALTRI STRUMENTI

### GLI «INCENTIVI» E LE «MISURE PROTETTIVE» DEL «PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO»

1. «**Misure protettive**»: assenti
2. «**Predeuzione**»: assente
3. «**Agevolazioni fiscali**»/«**Misure premiali**» (fiscali): limitate (neutralità dell'eventuale «stralcio») e condizionate alla pubblicità del «Piano»
4. «**Esenzione da revocatoria**»: concessa (e, nella prospettiva del C.C.I.I., anche per la azione revocatoria ordinaria)
5. «**Conservazione**» degli effetti prededucibili: assente
6. «**Esimente**» penale: concessa
7. **Estensione degli effetti ai creditori non aderenti**: assente



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## ANALISI DIFFERENZIATA RISPETTO AGLI ALTRI STRUMENTI

### GLI «INCENTIVI» E LE «MISURE PROTETTIVE» NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

1. «**Misure protettive**»: formalmente presenti, ma:
  - a) **inutili** (dopo il deposito dello «Accordo» per l'omologa);
2. «**Predeuzione**»: presente, previa
  - a) **attestazione** (talora); e
  - b) **autorizzazione giudiziale** (sempre).
3. «**Agevolazioni fiscali**»/«**Misure premiali**» (fiscali): concesse (neutralità fiscale, dell'eventuale «stralcio»; *cram down*)



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## ANALISI DIFFERENZIATA RISPETTO AGLI ALTRI STRUMENTI

### GLI «INCENTIVI» E LE «MISURE PROTETTIVE» NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

- 4. «**Esenzione da revocatoria**»: concessa (e, nella fattispecie del C.C.I.I., anche per la azione revocatoria ordinaria).
- 5. «**Conservazione**» degli effetti prededucibili: concessa (ma con le incertezze connesse alla dubbia natura giuridica dello «Accordo»)
- 6. «**Esimente**» penale: concessa
- 7. **Estensione degli effetti ai creditori non aderenti**: solo nella tipologia degli «Accordi ad efficacia estesa».



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## ANALISI DIFFERENZIATA RISPETTO AGLI ALTRI STRUMENTI

### GLI «INCENTIVI» E LE «MISURE PROTETTIVE» NEI PRE-ACCORDI

1. «**Misure protettive**»: formalmente presenti, ma:
  - a) **difficili** (condizionate dal deposito di un pre-Accordo).
2. «**Predeuzione**»: presente, previa
  - a) **attestazione** (talora); e
  - b) **autorizzazione giudiziale** (sempre).
3. «**Agevolazioni fiscali**»/«**Misure premiali**» (fiscali): concesse (neutralità fiscale, dell'eventuale «stralcio»; *cram down*)



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## ANALISI DIFFERENZIATA RISPETTO AGLI ALTRI STRUMENTI

### GLI «INCENTIVI» E LE «MISURE PROTETTIVE» NEI PRE-ACCORDI

4. «**Esenzione da revocatoria**»: concessa (e, nella fattispecie del C.C.I.I., anche per la azione revocatoria ordinaria).
5. «**Conservazione**» degli effetti prededucibili: concessa (ma con le incertezze connesse alla dubbia natura giuridica dello «Accordo»)
6. «**Esimente**» penale: concessa
7. **Estensione degli effetti ai creditori non aderenti**: solo nella tipologia degli «Accordi ad efficacia estesa».



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## ANALISI DIFFERENZIATA RISPETTO AGLI ALTRI STRUMENTI

### GLI «INCENTIVI» E LE «MISURE PROTETTIVE» NEL CONCORDATO PREVENTIVO

1. «**Misure protettive**»: concesse
2. «**Prededuzione**»: presente, come negli Accordi di Ristrutturazione
3. «**Agevolazioni fiscali**»/«**Misure premiali**» (fiscali): concesse, come negli Accordi di Ristrutturazione
4. «**Esenzione da revocatoria**»: concessa, come negli Accordi di Ristrutturazione
5. «**Conservazione**» degli effetti prededucibili: concessa, come negli Accordi di Ristrutturazione
6. «**Esimente**» penale: concessa
7. **Estensione degli effetti ai creditori non aderenti**: concessa istituzionalmente.



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## ANALISI DIFFERENZIATA RISPETTO AGLI ALTRI STRUMENTI

### GLI «INCENTIVI» E LE «MISURE PROTETTIVE» NELLA «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

1. «**Misure protettive**»: presenti, ma con necessaria «ratifica» giudiziale (artt. 18 e 19)
  - a) divieto di «revoca degli affidamenti» in conseguenza dell'accesso alla «composizione negoziata» (art. 16)
  - b) divieto di risoluzione del contratto per il mancato pagamento del pregresso in conseguenza di «misure protettive» (art. 18)
  - c) divieto di sospendere / rifiutare l'adempimento del contratto in conseguenza di «misure protettive» (art. 18)
  - d) «misure protettive» rivolte nei confronti di determinate iniziative dei creditori / determinati creditori / determinate categorie di creditori (art. 19)
  - e) rinegoziazione coattiva dei contratti divenuti eccessivamente onerosi (art. 10, d. l. n. 118/2021)



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## ANALISI DIFFERENZIATA RISPETTO AGLI ALTRI STRUMENTI

GLI «INCENTIVI» E LE «MISURE PROTETTIVE» NELLA «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA (d. – l. n. 118/2021)

2. «**Prededuzione**»: presente, previa autorizzazione giudiziale (art. 22)
3. «**Agevolazioni fiscali**» / «**Misure premiali**» (fiscali): presenti (art. 25-*bis*)
4. «**Esenzione da revocatoria**»: concessa (limitatamente agli «atti a titolo oneroso normali»:  
art. 24.



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## ANALISI DIFFERENZIATA RISPETTO AGLI ALTRI STRUMENTI

### GLI «INCENTIVI» E LE «MISURE PROTETTIVE» NELLA «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

5. «**Conservazione**» degli effetti prededucibili: concessa (art. 24)
6. «**Esimente**» **penale**: concessa (art. 24)
7. **Estensione degli effetti ai creditori non aderenti**: assente (ma con possibile effetto agevolativo nei confronti dell'Accordo di Ristrutturazione «ad efficacia estesa» consecutivo: art. 23, co. 2; e con effetti «inibitori» nei confronti delle banche – art. 16, co. 6 -).



INCENTIVI E AGEVOLAZIONI - LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	PIANO ATTESTATO	ADR «NORMALE» / AGEVOLATO	ADR «AD EFFICACIA ESTESA»	CONCORDATO PREVENTIVO	CONCORDATO SEMPLIFICATO	COMPOSIZIONE NEGOZIATA
1. MISURE PROTETTIVE	--	+ / -	+ / -	+	+	++
2. PREDEDUZIONE	--	+	+	++	++	+
3. AGEVOLAZIONI/ MISURE PREMIALI FISCALI	+	+	+	+	-	++
4. ESENZIONE DA REVOCATORIA	++	++	++	++	-	+
5. CONSERVAZIONE EFFETTI	--	+	+	++	++	+
6. ESIMENTE PENALE	+	+	+	+	-	+
7. ESTENSIONE A NON ADERENTI	--	--	+	++	+++	+
<b>8. INTERVENTI SUI CONTRATTI IN CORSO</b>	<b>--</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	<b>++</b>
9. GESTIONE DELL'IMPRESA	++	++	++	+	+	++

# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## GLI ESITI FINALI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

A) ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA (art. 5, co. 5)

B) INDIVIDUAZIONE DI UNA «*SOLUZIONE IDONEA*»

1) «**CONTRATTO AVALLATO**» – art. 23, co. 1, lett. A)

- misure premiali (fiscali)
- (presumibile «consolidamento» degli atti posti in essere dall'imprenditore)

2) **CONVENZIONE DI MORATORIA**

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

3) **PIANO «ATTESTATO» DI RISANAMENTO «AVALLATO»** – art. 23, co. 1, lett. c) –

(non occorre la «Attestazione»)



# «COMPOSIZIONE NEGOZIATA» DELLA CRISI D'IMPRESA

## GLI ESITI FINALI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

- 4) **ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE «NORMALE»**
- 5) **ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE «AGEVOLATO»** (art. 60)
- 6) **ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE «AD EFFICACIA ESTESA»** (art. 61)
- 7) **ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA «AVALLATO»**  
(basta il 60% degli aderenti, in una Categoria omogenea) – art. 23, co. 2, lett. b) –
- 8) **PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO «NORMALE»**
- 9) **CONCORDATO PREVENTIVO (RINVIO)**
- 10) **CONCORDATO SEMPLIFICATO (RINVIO)**



# «CONCORDATO SEMPLIFICATO» Per la liquidazione del patrimonio – art. 18 d.l. 118/2021; art. 25-*sexies* CCII-

## 1) Presupposti:

- a) esito negativo delle trattative
- b) dichiarazione «favorevole» dell'esperto

## 2) Procedimento di apertura:

- a) entro 60 giorni
- b) Piano di Liquidazione e documentazione relativa
- c) Suddivisibilità dei creditori in Classi
- d) Ricorso – pubblicazione – **comunicazione al PM**

## 3) Effetti:

- a) art. 111 l. fall. – art. 6 CCII - (predeuzione)
- b) Art. 167 l. fall. - art. 46 CCII - («spossessamento attenuato»)
- c) Art. 168 l. fall. - art. 94 CCII - («effetti protettivi» nei confronti dei creditori)
- d) Art. 169 l. fall. - art. 96 CCII - (applicabilità artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 l. fall. - artt. 145, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 CCII)



# «CONCORDATO SEMPLIFICATO» Per la liquidazione del patrimonio – art. 18 d.l. n. 118/2021, art. 25-*sexies* CCII -

## *Segue)*

- e) 173 l. fall. – 106 CCII (eventuale revoca della ammissione)
- f) 184 l. fall. – 117 CCII (effetti del Concordato per i creditori)
- g) 185 l. fall. - 118 CCII (esecuzione del Concordato)
- h) 186 l. fall. – 119 CCII (risoluzione del Concordato)
- i) 217-bis l. fall. – 324 CCII («esimente» penale)
- j) 236 l. fall. – 341 CCII (reati «fallimentari»: simulazione dell'attivo o simulazione di crediti)

## 4) Norme non richiamate: INAPPLICABILI?

- a) 160, co. 4 l. fall. – art. 84, co. 4, CCII (**obbligo del soddisfacimento dei chirografari per almeno il 20% e di apporto di risorse esterne per almeno il 10%, nel Concordato liquidativo**)
- b) 163 l. fall. - 90 CCII (Proposte Concorrenti)
- c) 169- *bis* l. fall. – 97 CCII (Contratti pendenti)
- e) 174 ss. l. fall. – 107 CCII (**adunanza dei creditori e voto**) – MANCANZA DELLA ESPRESSIONE DEL VOTO DA PARTE DEI CREDITORI



# «CONCORDATO SEMPLIFICATO» Per la liquidazione del patrimonio – art. 18 d. l. n. 118/2021, art. 25-*sexies* CCII -

## **6) Condizioni per l'omologazione**

- a) Regolarità del contraddittorio e del procedimento
- b) Rispetto dell'ordine delle cause di prelazione
- c) Fattibilità del Piano di liquidazione
- d) Non produttivo di effetti pregiudizievoli rispetto al fallimento
- e) Comportante una utilità a ciascun creditore

## **7) Liquidazione del patrimonio (art. 19 d. l. n. 118/2021 – art. 25-*septies* CCII):**

- a) Nomina di un Liquidatore
- b) Applicabilità dell'art. 181 l. fall. («*cessione dei beni*»)
- c) Verifica della «*assenza di soluzioni migliori sul mercato*», in caso di offerta di acquisto dell'azienda



# «CONCORDATO SEMPLIFICATO» Per la liquidazione del patrimonio – art. 18 d. l. n. 118/2021; art. 25-sexies CCII -

## **5) Procedimento di omologazione:**

- a) Acquisizione della «Relazione Finale»
- b) Acquisizione del parere dell'esperto
- c) Nomina di un «ausiliario»
- d) Acquisizione del parere dell'ausiliario
- e) Fissazione dell'udienza di omologazione
- f)
  - Data dell'udienza;
  - Proposta concordataria;
  - Relazione Finale dell'esperto;
  - Parere dell'esperto;
  - Parere dell'ausiliario
- g) Facoltà di proporre OPPOSIZIONE costituendosi entro i 10 giorni anteriori all'udienza di omologazione

